

Gli obiettivi delle “pari opportunità”

Consapevolezza, informazione, sensibilizzazione, azione, conquista. Sono le tappe che normalmente segnano il percorso per raggiungere un obiettivo di valore e significato etico-sociale di cui si sente forte l'esigenza ma che non sgorga in modo naturale dal contesto socio-culturale.

L'obiettivo delle pari opportunità è segnato da un percorso passato attraverso queste tappe.

Storicamente, non è stato così scontato prendere consapevolezza che la donna rappresenta un capitale umano e sociale a tutti gli effetti, e non funzionale soltanto alla perpetuazione della specie, con annessi e connessi trattamenti rivolti quasi esclusivamente – o comunque in modo preponderante – all'intensità del desiderio suscitato nel genere maschile a tal fine. In alcune culture sono considerati “incidenti domestici” i delitti d'onore con vittima femminile ed è causa frequente di uxoricidio una dote insoddisfacente. Si direbbero cose dell'altro mondo. Non tanto. In Italia, fino al 1981 l'uxoricidio (abrogazione legge n. 442 del 1981) era considerato meno grave dell'omicidio specialmente in caso di adulterio; un delitto perpetrato al fine di salvaguardare l'onore, ed in specie l'uccisione della coniuge adultera o dell'amante, era sanzionato con pene attenuate rispetto a quelle riferibili ad altro movente. La prima volta delle donne al voto in Italia risale al 10 marzo 1946. La legge che ha sancito l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle libere professioni risale al 1963. Un passaggio non scontato, dunque, ma di necessaria maturazione culturale ha consentito di arrivare ad una generale sensibilizzazione sulla necessità di superare le discriminazioni di genere, valorizzare la risorsa umana femminile e tradurla dall'ambito delle potenzialità a quello pratico dell'assunzione di un vero e proprio ruolo fondamentale a livello sociale, in ogni campo. Una maturazione stimolata dalla fattiva partecipazione, dal forte impegno e dalla significativa incidenza in ogni ambito della vita quotidiana e della Storia delle donne, che hanno saputo e voluto dimostrare il proprio valore di forza indispensabile, facendosi faticosamente spazio in fondamentalismi culturali ostili o comunque difficilmente penetrabili. In un contesto simile, non stupisce un iniziale errore di fondo, quasi ovvio: per giungere al riconoscimento della parità si è ritenuto di dover passare attraverso l'uguaglianza, intesa come elevazione della donna fino al raggiungimento del livello dell'uomo. C'è voluto quindi altro tempo, ed un ulteriore percorso di conquista, perché il concetto di uguaglianza, fondamento della carta costituzionale e dei diritti umani, si potesse ritenere perfezionato non con una equiparazione e livellamento dei sessi,

naturalmente e caratteristicamente diversi, ma con una sintesi delle differenze di genere, attuabile attraverso il raggiungimento di pari opportunità. Nel senso di far corrispondere, a fronte di posizioni naturalmente e tipicamente diverse per identità biologica, sessuale, psichica, ecc. del genere femminile e di quello maschile, un uguale trattamento che consenta, attraverso tutte quelle attenzioni e regole peculiari appropriate a ciascuno dei due generi, una effettiva parità delle opportunità di ciascuno. Non dunque una omologazione in cui si perde, con la neutralizzazione, il patrimonio umano delle specificità, ma la rivendicazione della differenza come un diritto da tutelare garantendo uguale dignità, e offrendo pari opportunità per poterla raggiungere, non semplicemente in via teorica ma anche in concreto.

Ancora nel 1957, nelle aule dell'Assemblea costituente, un alto magistrato ha presentato, nell'ambito del dibattito sull'ingresso delle donne in magistratura, un profilo donna come fatua, leggera, superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta, negata quasi sempre alla logica e quindi inadatta a valutare serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti. Un'archeovisione, e tuttavia non così facilmente riconoscibile come tale e non di facile abbattimento. Ci sono voluti quindici anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione (e 16 concorsi dai quali le donne erano escluse) per la possibilità di accesso alle donne in magistratura.

Il Parlamento, sollecitato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 33 del 1960, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 7 della legge n. 1176 del 1919 nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l'esercizio di diritti e potestà politiche, a seguito della proposta dell'agosto 1960 di un gruppo di deputate democristiane, chiese l'abrogazione dell'intera legge. La proposta venne approvata con la legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ha sancito l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle libere professioni.

Il primo concorso aperto alla partecipazione delle donne fu quello del 3 maggio 1963, a seguito del quale entrarono in magistratura le prime otto donne.

Nell'ultimo concorso, secondo i rilievi del CSM di cui alla del. 24 luglio 2014, la componente femminile vincitrice è stata del 66%, e le donne magistrato sono circa la metà degli uomini (poco superiore al 49% del totale).

La situazione mutata contribuisce ad un ulteriore errore, purtroppo diffuso, sulla creduta ormai conquistata parità come naturale conseguenza della componente numerica che ha progressivamente parificato i generi. Si

è portati cioè a pensare che sia consequenziale al numero di ingresso e partecipazione delle componenti femminili nella magistratura il progressivo raggiungimento da parte delle donne magistrato, di pari passo con il maturare dell'anzianità di servizio, delle posizioni apicali, al momento ancora rivestite in stragrande maggioranza dalla componente maschile. Ma non è così. Primariamente, perché a distanza di 51 anni la prerogativa dell'anzianità è ormai divenuta pressoché equivalente. E comunque, tenuto conto delle modifiche intervenute nella normativa primaria e secondaria in ordine agli incarichi direttivi e semidirettivi, che il criterio dell'anzianità di servizio è divenuto secondario per l'accesso agli incarichi dirigenziali, e che l'età massima per il pensionamento è stata abbassata, il ridotto numero delle donne che rivestono posizioni direttive e il divario rispetto alla componente dirigenziale maschile diventano ingiustificati e sono una evidente smentita della superficiale opinione che si sia raggiunto e stia per perfezionarsi per via naturale l'obiettivo della parità.

I dati statistici in proposito (cristallizzati alla data dell'ottobre 2013, v. del. CSM 24 luglio 2014) parlano da soli. Quanto alle funzioni direttive, nel Nord Italia, la componente femminile è di circa il 20% per quelle giudicanti e del 16% per quelle requirenti; nell'area di centro Italia, la presenza femminile supera di poco il 18% del totale tra direttive giudicanti e requirenti; nel Sud Italia è il 20% circa per quelle giudicanti e il 12% circa per quelle requirenti. In particolare, a livello nazionale, vi sono 112 presidenti di tribunali uomini e 23 donne, il 93% dei procuratori della Repubblica sono uomini, due sole donne sono presidenti di Corte d'appello, il 91% dei presidenti di Corte di cassazione sono uomini. Inoltre, nessun Avvocato generale è donna e una sola è l'attuale componente femminile del neoeletto CSM.

Quanto alle funzioni semidirettive, la situazione non è di diverso significato: nelle funzioni giudicanti la componente maschile supera il 70%, in quella requirente l'86%.

I rilievi statistici dimostrano come resti cruciale l'argomento della partecipazione equilibrata di entrambi i generi nel processo decisionale e nel rivestimento di incarichi di direzione ed organizzazione degli uffici giudiziari, nelle cariche istituzionali funzionali al governo della magistratura, nelle strutture deputate alla formazione dei magistrati.

È dunque importante chiedersi come mai sia così lenta la riduzione del *gap* che divide le due posizioni dei generi, e come sia possibile ovviarlo intervenendo con strumenti incidenti sulle caratteristiche che segnano la professionalità femminile, primariamente le assenze per

maternità e poi tutti quei campi nei quali la donna è chiamata a svolgere ruoli di primario e necessario coinvolgimento al di fuori dell'ambito lavorativo, e prevedendo regole che pongano rimedio a meccanismi di selezione che penalizzano le donne.

Da qui, il ruolo fondamentale dei Comitati Pari Opportunità, sia a livello centrale (CPOM) che decentrato (CPO presso i consigli giudiziari delle Corti d'Appello). Il primo, istituito il 22 ottobre 1992, con l'obiettivo di attuare la legge 10 aprile 1991, n. 125 nell'ambito delle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro e con l'intendimento di essere un punto di riferimento per le donne magistrato che abbiano problemi nella loro professione solo per il fatto di essere donna; la sua disciplina di base è contenuta nel decreto 20 febbraio 2006 di Modifica del Regolamento interno del CSM. I secondi, istituiti con del. CSM del 9 aprile 2008, con cui è stata attuata la precedente del. 12 dicembre 2007 che, dato atto che l'art. 1 l. n. 125 del 1991, come recepito dall'art. 42 del Codice delle Pari Opportunità di cui al d.lgs. n. 19 del 2006, prevedeva che le Amministrazioni dello Stato adottassero azioni positive per assicurare la piena realizzazione di pari opportunità "di lavoro" e "nel lavoro" tra uomini e donne ed individuassero misure volte alla rimozione degli ostacoli impeditivi di tale obiettivo, e richiedeva interventi non solo a livello delle strutture centrali ma anche a livello delle articolazioni territoriali (art. 42-43 Cod. CPO).

Questa rubrica, destinata a divenire una costante nella nuova iniziativa editoriale telematica *giudicedonna.it* si prefigge di approfondire la conoscenza sul tema delle pari opportunità, di fornire una corretta informazione storica e dello *state of the art*, di favorire una sensibilizzazione sui temi più cruciali, di sollecitare, principalmente attraverso capillari verifiche sulle attività in atto e potenziali dei CPO distrettuali, un'azione mirata alla conquista di quell'equilibrio che per via soltanto naturale stenterebbe a realizzarsi.

IRENE FORMAGGIA